

N. 06257/2024REG.PROV.COLL.

N. 09721/2021 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)

ha pronunciato la presente

**SENTENZA**

sul ricorso numero di registro generale 9721 del 2021, proposto da:  
Luigirosario Sannino, Aniello Sannino e Teresa Sannino, rappresentati e difesi  
dall'avvocato Raffaele Montefusco, con domicilio digitale come da PEC da Registri  
di Giustizia;

***contro***

Comune di Ercolano, in persona del Sindaco *pro tempore*, rappresentato e difeso  
dall'avvocato Nicola Mainelli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di  
Giustizia;

***per la riforma:***

della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania (Sezione  
Terza) n. 01893/2021, resa tra le parti.

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Ercolano;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 27 giugno 2024 il Consigliere Lorenzo Cordi e lette le conclusioni rassegnate dalle parti;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

### FATTO e DIRITTO

1. Gli odierni appellanti hanno adito il T.A.R. per la Campania chiedendo – con il ricorso introduttivo del giudizio – l'annullamento: *i*) del provvedimento prot. n. 52553/2019 dell'8.10.2019, con il quale il Dirigente del settore Pianificazione urbanistica del Comune di Ercolano aveva respinto l'istanza di condono ex L. n. 724/1994 presentata dal sig. Aniello Sannino per alcuni interventi senza titolo eseguiti nell'immobile ubicato in Ercolano, via Palmieri, n. 60; *ii*) degli atti preordinati e connessi, ivi compresa la nota prot. 52093 di comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza. Con successivo ricorso per motivi aggiunti i signori Sannino hanno chiesto l'annullamento dell'ordinanza n. 2 del 14.1.2019, con la quale il Comune aveva ordinato la demolizione delle opere oggetto della domanda di condono poi respinta.

2. In punto di fatto va evidenziato che: *i*) in data 25.2.1995 il sig. Aniello Nappi aveva presentato istanza di condono ex L. n. 794/1994 per alcune opere realizzate senza titolo nell'immobile di proprietà, consistenti in interventi interni e di ampliamento di un preesistente fabbricato rurale su due livelli, che aveva determinato un incremento della s.u. di 102,20 mq. (di cui 86,26 di superficie utile residenziale e 26,26 di superficie utile non residenziale) e del volume di 348,61 mc.; *ii*) il fabbricato in parola si compone di 5 unità immobiliari (di cui solo tre interessate agli interventi

oggetto di istanza di condono), attualmente in comproprietà degli odierni appellanti; *iii*) gli interventi oggetto dell'istanza di condono erano consistiti nella realizzazione di una superficie in ampliamento di mq. 28 del deposito a piano terra, nella realizzazione in sopraelevazione di tale ampliamento di una superficie di mq. 28 al primo piano, e nella realizzazione di una mansarda di mq. 59,60, con relativa scala di accesso al secondo livello; *iv*) alla pratica di condono erano stati allegati gli elaborati progettuali e tecnici e il preventivo nulla osta paesaggistico, nonché le ricevute di quanto dovuto a titolo di oblazione, oneri concessori, indennizzo paesaggistico e diritti di segreteria; *v*) il responsabile del procedimento aveva inizialmente proposto l'accoglimento della domanda di condono in data 27.5.2016, ma, successivamente, aveva comunicato i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza, con nota prot. 52093 del 14.10.2019, consistenti nell'operatività del regime vincolistico di cui alla L. r. n. 21/2003, nella mancata ultimazione delle opere, nell'incremento della superficie residenziale e del conseguente carico urbanistico, e nella realizzazione di ulteriori opere abusive; *vi*) l'Amministrazione aveva, poi, emanato il provvedimento di diniego del condono.

3. I signori Sannino hanno impugnato tale provvedimento deducendone l'illegittimità in quanto: *i*) si era già formato il silenzio-assenso sull'istanza di condono, atteso che l'autorizzazione paesaggistica era già stata rilasciata in data 7.5.2015, la pratica era stata completamente istruita ed era decorso il termine di cui all'art. 35 della L. n. 47/1985; *ii*) la ragione di diniego consistente nella contrarietà delle opere alle previsioni di cui agli artt. 2 e 5 della L.r. della Campania n. 21/2003 doveva ritenersi preclusa dalla sentenza del T.A.R. per la Campania n. 1461/2018; *iii*) La L.r. n. 21/2003 non poteva trovare applicazione riferendosi alle edificazioni successive alla sua entrata in vigore; *iv*) la previsione di cui all'art. 3,

comma 2, della L.r. della Campania n. 10/2024 non era più in vigore al momento dell'adozione del provvedimento; *v)* non era stata espressa una motivazione rafforzata, imposta dal precedente parere favorevole del responsabile del procedimento; *vi)* le volumetrie aggiuntive non avevano reso "illeggibili" gli interventi oggetto della domanda di condono; *vii)* l'immobile doveva, comunque, ritenersi ultimato alla data del 31.12.1993.

4. Con il successivo ricorso per motivi aggiunti i signori Sannino hanno dedotto l'illegittimità dell'ordinanza di demolizione consequenziale al diniego di condono, deducendone sia l'invalidità derivata per le ragioni esposte nel ricorso introduttivo, sia l'invalidità per motivi propri, consistenti: *i)* nella violazione dell'art. 7 della L. n. 241/1990 e degli artt. 31 e 33 del D.P.R. n. 380/2001, trattandosi di interventi di ristrutturazione, sanzionabili ai sensi degli artt. 33 e 34 del D.P.R. n. 380/2001; *ii)* nella violazione delle previsioni di cui agli artt. 31 e 37 del D.P.R. n. 380/2001 e dell'art. 167 del D.Lgs. n. 42/2004, non potendosi qualificare l'intervento realizzato come in totale difformità o con variazioni essenziali rispetto al titolo; *iii)* nella mancata indicazione delle ragioni che avevano condotto l'Amministrazione ad imporre la demolizione in luogo dell'applicazione di una sanzione pecuniaria, e nella mancata indicazione dell'area oggetto di eventuale acquisizione; *iv)* nella mancata indicazione delle ragioni di interesse pubblico a sostegno della demolizione; *v)* nell'insussistenza dei presupposti della sanzione di cui all'art. 31, comma 4-*bis*, del D.P.R. n. 380/2001.

5. Il T.A.R. ha respinto il ricorso, come integrato da motivi aggiunti.

6. I signori Sannino hanno proposto ricorso in appello, affidato a plurimi motivi. Si è costituito in giudizio il Comune di Ercolano deducendo l'infondatezza del ricorso in appello. In vista dell'udienza pubblica del 27 giugno 2024 il solo Comune ha

depositato memoria conclusionale. All'udienza del 27 giugno 2024 la causa è stata trattenuta in decisione.

7. Entrando in *medias res* il Collegio ritiene di poter esaminare congiuntamente i primi tre motivi di ricorso in appello, relativi al capo di sentenza con il quale il T.A.R. ha respinto il ricorso introduttivo del giudizio, afferente, come spiegato, al diniego di condono adottato dal Comune di Ercolano.

7.1. Il Collegio ritiene di prendere l'abbrivio dal terzo dei motivi in esame, relativo ad una delle ragioni per le quali il Comune ha respinto l'istanza di condono, consistente nell'avvenuta realizzazione di ulteriori interventi privi di titoli.

7.2. Sul punto si osserva che il provvedimento elenca [f. 6, punto g)] una serie di interventi di completamento dei lavori oggetto della domanda di condono, accertati dalla Polizia Municipale comunale in data 24.10.1996. Tali interventi sono consistiti nel completamento dei finimenti interni dell'appartamento (impianto elettrico, idrico, igienico sanitario, pavimenti, rivestimenti, intonaci e pitturazione) nella parte ampliata, nonché nel parziale completamento dell'appartamento ricavato come mansarda e nella realizzazione di intonaci esterni. Inoltre, il provvedimento attesta: *i)* l'avvenuto ampliamento del piano terra per una superficie di 30,00 mq., con demolizione dei preesistenti vani cucina e wc; *ii)* l'ampliamento del primo piano per una superficie di mq. 30,00, realizzati in corrispondenza del piano terra; *iii)* la realizzazione di un balcone di superficie pari a 25 mq.; *iv)* il frazionamento del piano primo in due appartamenti.

7.3. In relazione a quanto esposto trova applicazione il disposto di cui all'art. 35, comma 28, della L. n. 47/1985, richiamato dalla regola di cui all'art. 39, comma 1, della L. n. 724/1994. Questa disposizione prevede, infatti, che: “*decorsi centoventi giorni dalla presentazione della domanda e, comunque, dopo il versamento della seconda rata*

*dell'oblazione, il presentatore dell'istanza di concessione o autorizzazione in sanatoria può completare sotto la propria responsabilità*” le opere oggetto della domanda; a tal fine, *“l'interessato notifica al Comune il proprio intendimento, allegando perizia giurata ovvero documentazione avente data certa in ordine allo stato dei lavori abusivi, ed inizia i lavori non prima di trenta giorni dalla data della notificazione”*. In definitiva, la pendenza dell'istanza di condono non preclude in assoluto la possibilità di intervenire sugli immobili rispetto ai quali pende l'istanza stessa, ma impone, a pena di assoggettamento della medesima sanzione prevista per l'immobile abusivo cui ineriscono, che ciò debba avvenire nei limiti e nel rispetto delle procedure di legge. Nel caso di specie, risultano realizzate numerose opere prive di titolo, incidenti anche in modo significativo sulla superficie e sulla volumetria del complessivo immobile. In ragione dell'entità degli ampliamenti realizzati trova applicazione il principio secondo il quale *“quando l'immobile abusivo non è meramente integrato, ma è radicalmente sostituito da un altro edificio, l'istanza di condono già proposta va dichiarata improcedibile stante la radicale trasformazione dell'oggetto originario”* (Consiglio di Stato, Sez. VI, 1 febbraio 2018, n. 665). Inoltre, anche indipendentemente della consistenza ed entità delle modifiche poste in essere, ciò che rileva ai fini del presente giudizio è la sostanziale impossibilità di scorporare le precedenti opere di cui alla domanda di condono rispetto alla struttura nella sua attuale consistenza (Consiglio di Stato, Sez. VI, 10 luglio 2024, n. 6153). Infatti, diversamente da quanto dedotto dall'appellante, gli ulteriori interventi eseguiti hanno, comunque, inciso sulle complessive caratteristiche planivolumetriche e di sagoma dell'intero immobile, determinando un organismo edilizio nettamente diverso rispetto a quello originario, e interessando, tra l'altro, i piani ove erano già stati realizzate le opere senza titolo oggetto della domanda di condono.

7.4. Alla luce di quanto esposto il diniego comunale risulta, in *parte qua*, esente da vizi dedotti da parte appellante e consente, inoltre, di assorbire le ulteriori censure sul merito del provvedimento impugnato, contenute nel secondo motivo di ricorso in appello e relative alla non operatività delle disposizioni contenute nella L.r. della Campania n. 21/2003; infatti, trattandosi di provvedimento plurimotivato opera il principio costantemente affermato dalla giurisprudenza secondo il quale “*in caso di impugnazione giurisdizionale di determinazioni amministrative di segno negativo fondate su una pluralità di ragioni ciascuna delle quali di per sé idonea a supportare la parte dispositiva del provvedimento, è sufficiente che una sola di esse resista al vaglio giurisdizionale perché il provvedimento [...] nel suo complesso resti indenne dalle censure articolate ed il ricorso venga dichiarato infondato o meglio inammissibile per carenza di interesse alla coltivazione dell’impugnativa avverso l’ulteriore ragione ostativa, il cui esito resta assorbito dalla pronuncia negativa in ordine alla prima ragione ostativa*” (Consiglio di Stato, Sez. VI, 5 marzo 2024, n. 2171; Id., 19 marzo 2024, n. 2682).

7.5. Inoltre, la decretata legittimità in *parte qua* del provvedimento comunale comporta l’infondatezza anche del primo motivo di appello che va, comunque, esaminato afferendo non al contenuto di merito del provvedimento ma alla sussistenza del potere del Comune. Nel caso di specie, non è, comunque, predicabile l’intervenuta formazione del silenzio-assenso sull’istanza di condono. Infatti, secondo la costante giurisprudenza amministrativa, perché possa formarsi il silenzio-assenso su un’istanza di condono edilizio, il termine di ventiquattro mesi decorre dalla presentazione della medesima domanda, a condizione che la stessa risulti completa in ogni sua parte (Consiglio di Stato, sez. VI, 15 marzo 2022, n. 1813; Id., 19 marzo 2024, n. 2682). Inoltre, il titolo abilitativo tacito può formarsi per effetto del silenzio assenso soltanto se la domanda di sanatoria presentata

possessa i requisiti soggettivi e oggettivi per essere accolta, in quanto la mancanza di taluno di questi impedisce in radice che possa avviarsi il procedimento di sanatoria, in cui il decorso del tempo è mero co-elemento costitutivo della fattispecie autorizzativa (*cf.*: Consiglio di Stato, Sez. VI, 27 luglio 2015, n. 3661; v., inoltre, Id., 8 agosto 2023, n. 7678; Id., 19 marzo 2024, n. 2682). In relazione alla vicenda *sub observatione* deve sottolinearsi come la radicale trasformazione dell'immobile operata mediante l'esecuzione di ulteriori opere prive di titolo edilizio (riscontrata dal Collegio nella disamina del terzo motivo) renda insussistenti i requisiti oggettivi richiesti per l'accoglimento dell'istanza, precludendo la formazione del silenzio-assenso.

8. Passando alla disamina dei motivi di ricorso in appello relativi al capo di sentenza con il quale il T.A.R. ha dichiarato inammissibili e, comunque, infondati i motivi aggiunti si osserva quanto segue.

8.1. Gli appellanti hanno dedotto, in primo luogo, l'erroneità della declaratoria di inammissibilità del ricorso per motivi aggiunti in quanto notificato presso la sede reale del Comune e non presso il procuratore costituito.

8.2. Tale statuizione è, in effetti, erronea in quanto il ricorso per motivi aggiunti era stato sorretto da una puntuale esposizione delle circostanze di fatto a fondamento della domanda e, inoltre, era stata depositata un'apposita procura alle liti per la proposizione di tale impugnativa. Di conseguenza, i motivi aggiunti si sarebbero dovuti considerare come ricorso autonomo (come, correttamente, indicato dagli appellanti). In ogni caso, va evidenziato come il T.A.R. abbia, comunque, valutato il merito delle censure ivi contenute, con la conseguenza che tale declaratoria, pur erronea, non si è tradotta nella consequenziale preclusione della decisione sulla



fondatezza delle censure, la cui correttezza deve, quindi, valutarsi alla luce dei motivi di impugnazione articolati dalla parte.

8.3. Procedendo ad esaminare tali censure si osserva, in primo luogo, come non possa predicarsi alcuna illegittimità derivata dell'ordinanza per i motivi articolati avverso il diniego di condono che, per le ragioni spiegate *supra*, non può ritenersi illegittimo.

8.4. Nell'epigrafe del motivo la parte ha, poi, indicato la violazione della previsione di cui all'art. 7 della L. n. 241/1990, senza, tuttavia, articolare apposite censure sul punto, e limitandosi a richiamare le censure articolate nel ricorso per motivi aggiunti, da intendersi come *“integralmente riportate, trascritte e reiterate”*. Considerato, tuttavia, che il T.A.R. ha – come spiegato – esaminato anche il merito delle censure, simile mera riproposizione delle stesse non può ritenersi ammissibile, considerato il condivisibile orientamento di questo Consiglio secondo cui l'appello non può *“consistere nel richiamare censure prospettate con il ricorso di primo grado, né può limitarsi ad una pedissequa riproposizione delle questioni e delle eccezioni articolate in quel grado, mentre possono essere meramente riproposti i soli motivi non esaminati o dichiarati assorbiti in primo grado”* (Consiglio di Stato, Sez. V, 27 marzo 2015, n. 1614; Id., Sez. VI, 5 aprile 2024, n. 3135).

8.4.1. In ogni caso, simili motivi sono infondati considerato, in primo luogo, che l'ordinanza di demolizione costituisce espressione di un potere vincolato e doveroso in presenza dei requisiti richiesti dalla legge, rispetto al quale non è richiesto alcun apporto partecipativo del privato (*cf.*: Consiglio di Stato, sez. VI, 11 maggio 2022, n. 3707, secondo cui: *“l'attività di repressione degli abusi edilizi, mediante l'ordinanza di demolizione, avendo natura vincolata, non necessita della previa comunicazione di avvio del procedimento ai soggetti interessati, ai sensi dell'art. 7 l. n.*

241/1990, considerando che la partecipazione del privato al procedimento comunque non potrebbe determinare alcun esito diverso”; cfr., inoltre, Consiglio di Stato, sez. II, 1 settembre 2021, n. 6181: “al sussistere di opere abusive la pubblica amministrazione ha il dovere di adottare l'ordine di demolizione; per questo motivo, avendo tale provvedimento natura vincolata, non è neanche necessario che venga preceduto da comunicazione di avvio del procedimento”; Consiglio di Stato, Sez. VI, 26 giugno 2023, n. 6245). In ogni caso, trattandosi di procedimento vincolato, troverebbe applicazione l'art. 21-octies, comma 2, della L. n. 241/1990, posto che il provvedimento non avrebbe potuto avere un contenuto diverso da quello in concreto adottato, atteso anche che, secondo la costante e condivisibile giurisprudenza di questo Consiglio, le garanzie procedurali non possono ridursi a mero rituale formalistico, con la conseguenza che, nella prospettiva del buon andamento dell'azione amministrativa, il privato non può limitarsi a denunciare la lesione delle pretese partecipative, ma è anche tenuto ad indicare o allegare, specificamente, gli elementi, fattuali o valutativi, che, se introdotti in fase procedimentale, avrebbero potuto influire sul contenuto finale del provvedimento (Consiglio di Stato, Sez. VI, 2 novembre 2022, n. 9541; Id., Sez. VI, 27 ottobre 2022, n. 9183; Id., Sez. VI, 27 aprile 2020, n. 2676; Id., Sez. VI, 29 febbraio 2019, n. 1405). Nel caso di specie, gli appellanti neppure hanno dedotto quali circostanza avrebbero dedotto nella fase procedimentale, tali da condurre ad un diverso esito del procedimento repressivo.

8.4.2. Inoltre, l'ordinanza di demolizione di un immobile abusivo ha natura di atto dovuto e rigorosamente vincolato, con la conseguenza che essa è dotata di un'adeguata e sufficiente motivazione se contiene la descrizione delle opere abusive e le ragioni della loro abusività (Consiglio di Stato sez. VI, 07.06.2021, n. 4319). Ne consegue che non è necessario che l'amministrazione individui un interesse pubblico

– diverso dalle mere esigenze di ripristino della legalità violata – idonee a giustificare l'ordine di demolizione (Consiglio di Stato sez. VI, 17.10.2022, n. 8808, la quale evidenzia quanto segue: *“l'ordine di demolizione di manufatti abusivi non richiede una specifica motivazione sulla ricorrenza del concreto interesse pubblico alla loro rimozione, essendo la relativa ponderazione tra l'interesse pubblico e quello privato già compiuta, a monte, dal legislatore”*; cfr., inoltre, Consiglio di Stato, Sez. II, 11.01.2023, n. 360, secondo la quale *“l'ordine di demolizione è atto vincolato e non richiede una specifica valutazione delle ragioni di interesse pubblico, né una comparazione di questo con gli interessi privati coinvolti e sacrificati, né una motivazione sulla sussistenza di un interesse pubblico concreto ed attuale alla demolizione”*). Tali principi valgono anche nel caso in cui l'ordine di demolizione venga adottato a notevole distanza di tempo dalla realizzazione dell'abuso, atteso che a fronte della realizzazione di un immobile abusivo non è configurabile alcun affidamento del privato meritevole di tutela; l'Adunanza Plenaria di questo Consiglio di Stato ha, infatti, con un grande “arresto” giurisprudenziale, costituente vera e propria architrave del diritto sanzionatorio in materia edilizia, chiarito che *“il provvedimento con cui viene ingiunta, sia pure tardivamente, la demolizione di un immobile abusivo e giammai assistito da alcun titolo, per la sua natura vincolata e rigidamente ancorata al ricorrere dei relativi presupposti in fatto e in diritto, non richiede motivazione in ordine alle ragioni di pubblico interesse (diverse da quelle inerenti al ripristino della legittimità violata) che impongono la rimozione dell'abuso neanche nell'ipotesi in cui l'ingiunzione di demolizione intervenga a distanza di tempo dalla realizzazione dell'abuso, il titolare attuale non sia responsabile dell'abuso e il trasferimento non denoti intenti elusivi dell'onere di ripristino”* (Consiglio di Stato, Adunanza plenaria, 17 ottobre 2017, n. 9; cfr., inoltre, Consiglio di Stato, Sez. II, 11.1.2023, n. 360: Id., 2 luglio 2024, n. 5816).

8.4.3. Sono, invece, inammissibili le censure relative alla mancata determinazione dell'area di sedime oggetto di acquisizione in caso di inottemperanza e alla preannunciata applicazione della sanzione di cui all'art. 31, comma 4-bis, del D.P.R. n. 380/2001.

8.4.3.1. L'acquisizione gratuita al patrimonio comunale delle opere abusive realizzate rappresenta una misura avente come presupposto la mancata ottemperanza all'ordine di demolizione entro il termine fissato dalla legge nonché la sussistenza di una responsabilità in capo a chi la subisce (Consiglio di Stato, Sez. VI, 24 novembre 2022, n. 10358). In particolare, i procedimenti repressivi in materia edilizia, culminanti con l'atto di acquisizione della proprietà privata al patrimonio comunale, devono seguire una corretta scansione procedimentale, che consenta al privato di adempiere correttamente al provvedimento demolitorio al fine di evitare l'estrema conseguenza della perdita della proprietà. Tale scansione procedimentale è costituita dal provvedimento di demolizione, con cui viene assegnato il termine di novanta giorni per adempiere spontaneamente alla demolizione ed evitare le ulteriori conseguenze pregiudizievoli; dall'accertamento della inottemperanza alla demolizione tramite un verbale che accerti la mancata demolizione; dall'atto di acquisizione al patrimonio comunale che costituisce il titolo per l'immissione in possesso e per la trascrizione dell'acquisto della proprietà in capo al Comune. In particolare, tale atto deve individuare il bene oggetto di acquisizione e la relativa area di sedime, nonché l'eventuale area ulteriore, nei limiti del decuplo della superficie abusiva, la cui ulteriore acquisizione deve essere specificamente motivata con riferimento alle norme urbanistiche vigenti. In definitiva, la sanzione della perdita della proprietà per inottemperanza all'ordine di remissione in pristino, pur se definita come una conseguenza di diritto dall'art. 31, comma 3, D.P.R. n. 380 del 2001,

richiede un provvedimento amministrativo che definisca l'oggetto dell'acquisizione al patrimonio comunale attraverso la quantificazione e la perimetrazione dell'area sottratta al privato e previa verifica della colpevolezza dello stesso. Ne consegue che l'ordinanza comunale impugnata non può ritenersi in *parte qua* lesiva della posizione del sig. Saina, dovendo, comunque, l'Amministrazione adottare – in caso di inottemperanza – un ulteriore provvedimento, nel quale dovrà essere determinata l'area oggetto di acquisizione. L'indicazione contenuta nell'ordinanza di demolizione non produce, invece, alcuna lesione, non configurando neppure un vincolo per l'eventuale provvedimento di accertamento dell'inottemperanza e determinazione dell'area oggetto di acquisizione. Di conseguenza, il primo motivo del ricorso introduttivo (le cui censure sono riproposte nel primo motivo di appello) è inammissibile per mancanza di lesività del provvedimento nella parte oggetto di impugnazione (Consiglio di Stato, Sez. VI, 2 luglio 2024, n. 5816).

8.4.3.2. Allo stesso modo la sanzione pecuniaria non è presupposto di legittimità dell'ordine di demolizione, trattandosi, infatti, di una misura prevista per l'eventuale inottemperanza all'ordinanza e, quindi, applicabile solo all'esito dell'apposito procedimento di accertamento del mancato adempimento e di verifica della colpevolezza del destinatario dell'ordine (v., ancora, Consiglio di Stato, Sez. VI, 2 luglio 2024, n. 5816).

8.5. Parimenti infondato è il motivo con il quale le parti hanno dedotto che l'intervento sarebbe stato assoggettabile alle sanzioni di cui agli artt. 33 e 34 del D.P.R. n. 380/2001. Risulta dirimente osservare come, in ragione di quanto esposto in precedenza, il carattere di abusività delle opere debba predicarsi sia in relazione agli interventi oggetto della domanda di condono poi respinta che agli ulteriori interventi eseguiti successivamente dalla parte. Valutando il complesso degli

interventi in modo non atomistico è agevole notare come gli stessi abbiano determinato notevoli incrementi di superficie e volume della struttura originariamente assentita, conducendo, quindi, ad un manufatto in totale difformità rispetto a quello che era consentito realizzare. Di conseguenza, nel caso di specie, è stata, correttamente, applicata la sanzione demolitoria di cui all'art. 31 del D.P.R. n. 380/2001. Né tale conclusione è revocabile in dubbio evocando la disciplina di cui all'art. 167 del D.Lgs. n. 42/2004 che attiene alla concorrente sanzione per violazione della normativa paesaggistica, la quale non esclude l'applicazione delle disposizioni relative alla repressione dell'attività edilizia senza titolo.

9. In definitiva, il ricorso in appello deve essere respinto per le ragioni sin qui indicate. Le questioni esaminate esauriscono la disamina dei motivi, essendo stati toccati tutti gli aspetti rilevanti a norma dell'art. 112 c.p.c., in aderenza al principio sostanziale di corrispondenza tra il chiesto e pronunciato (come chiarito dalla giurisprudenza costante; *cfr., ex plurimis*, Consiglio di Stato, Sez. VI, 2 settembre 2021, n. 6209; Id., 13 settembre 2022, n. 7949), con la conseguenza che gli argomenti di doglianza non espressamente esaminati sono stati dal Collegio ritenuti non rilevanti ai fini della decisione e comunque inidonei a supportare una conclusione di tipo diverso.

10. Le spese di lite del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge. Condanna i signori Sannino, in solido, a rifondere al Comune di Ercolano le spese di lite del

presente grado di giudizio che liquida in euro 4.000,00 (quattromila/00), oltre accessori di legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 27 giugno 2024 con l'intervento dei magistrati:

Giancarlo Montedoro, Presidente

Giordano Lamberti, Consigliere

Davide Ponte, Consigliere

Lorenzo Cordi', Consigliere, Estensore

Marco Poppi, Consigliere

**L'ESTENSORE**

**Lorenzo Cordi'**

**IL PRESIDENTE**

**Giancarlo Montedoro**

IL SEGRETARIO